



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 151 DEL 14 febbraio 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) TIM CUP

Gare dell'8-9 febbraio 2012 - Semifinali - andata

Milan-Juventus 1-2

Siena-Napoli 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 febbraio 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 76

1) TIM CUP

Gare dell'8-9 febbraio 2012 - Semifinali - andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

151/417

a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle Semifinali andata Tim Cup sostenitori delle Società **Juventus-Milan-Napoli** hanno, in violazione della normativa di cui all'art 12. n 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato **esclusivamente** nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria grida costituenti espressione di discriminazione razziale e per avere altresì indirizzato reiteratamente ad altro calciatore della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione etnica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. a) e b), e comma 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

ROSSI Andrea (Siena): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AMBROSINI Massimo (Milan)
CAMPAGNARO Hugo Armando (Napoli)
MANNINI Daniele (Siena)
MEXES Philippe (Milan)
PANDEV Goran (Napoli)
QUAGLIARELLA Fabio (Juventus)

c) **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

FAGGIANO Daniele (Siena): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 FEBBRAIO 2012

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta